

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 930

## PROPOSTA DI LEGGE

### d'iniziativa del Deputato LA MALFA

*Presentata il 12 marzo 1959*

#### Istituzione dell'Ente nazionale per le radiodiffusioni e per i servizi televisivi

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'imparzialità delle informazioni costituisce un giusto vanto per i paesi che ne possono disporre: e non v'è dubbio che ogni regime democratico ha il dovere di instaurare e di proteggere questa imparzialità nel territorio da lui amministrato. Nessuno strumento d'informazione era più importante della radio prima dell'affermarsi della televisione, e non c'è niente del genere, oggi, che superi la TV. Un partito o un Governo che può disporre a suo piacimento di entrambi questi mezzi di diffusione possiede un immenso vantaggio su rivali e concorrenti. Si consideri che il numero di abbonati alla R. A. I. si aggira oggi sui sette milioni, e che alla fine del 1957, 673.000 persone possedevano un apparecchio televisivo; si può sostenere che non c'è ormai nessuno che non ascolti e possa essere insensibile all'influenza di questi potentissimi mezzi di propaganda; le onde della radio e della TV giungono anche nelle zone più desolate e remote, dove non si vende, e talvolta non arriva, un solo giornale. Arriva a tutti, invece, la voce della R. A. I., anche all'enorme massa di analfabeti ai quali l'ignoranza nega il beneficio di altre informazioni.

Per la loro natura di semplici notiziari i programmi radiofonici e televisivi appaiono obiettivi e imparziali, e la mancanza d'ogni commento discordante offre loro il tono di voci ufficiali e solenni. Non esiste possibilità di controbatterli, a differenza di quanto accade per giornali, discorsi di uomini politici ed

ogni altro sistema d'espressione; non c'è materialmente modo di opporsi a una notizia o a un apprezzamento sbagliato o tendenzioso che sia stato diffuso dalla R. A. I. o dalla TV.

Nel nostro paese, radio e televisione, fuse in un solo organismo, possiedono, in apparenza, l'aspetto d'una normale società per azioni. Ma è soltanto una finzione, perché, di fatto, la R. A. I. è un vero e proprio ente pubblico strettamente dipendente dallo Stato e soggetto alla volontà del Governo. Il Governo sovrintende alla sua gestione economica e ne regola la contabilità. Dal Governo e in particolare dal Ministero delle poste e telegrafi sono nominati i suoi organi direttivi e amministrativi. Controlli parlamentari e d'altro genere, in pratica, hanno dimostrato di non possedere alcuna efficacia. Esiste ed opera un Comitato per gli indirizzi artistici e culturali dei programmi, ma questo Comitato (presieduto, fra l'altro, da persona nominata dal Consiglio dei Ministri) gode soltanto di poteri consultivi. Esiste anche una Commissione parlamentare che dovrebbe esercitare un'«alta vigilanza» sull'indipendenza politica e sull'obiettività delle informazioni diffuse dalla R. A. I.-TV, ma tutti sanno come questa Commissione ha funzionato, o piuttosto come non ha funzionato. È un collegio composto di un numero pletorico di componenti (ben trenta) designati dai presidenti delle due Camere secondo un criterio rigorosamente proporzio-

nale alla consistenza dei vari gruppi parlamentari. Ora, i controlli che valgono veramente qualcosa sono soltanto quelli che limitano i poteri della maggioranza; ma in questo caso la maggioranza dovrebbe solo controllare se stessa, un compito davvero comodo. Pochi cittadini si sono accorti dell'esistenza di questa Commissione: ogni volta che si è riunita, le voci degli oppositori sono state disperse e soffocate dalla tranquilla volontà dei più forti.

A questi difetti della R. A. I.-TV intende rimediare il progetto di legge che presentiamo. Si propone innanzi tutto di trasformare la R. A. I. da società per azioni in un ente di diritto pubblico, attribuendo una veste giuridica a una situazione di fatto già esistente. Oltre ad obbedire a ragioni evidenti di moralità e di verità, riteniamo che il controllo finanziario e amministrativo dell'ente potrà così essere veramente affidato all'autorità della Corte dei conti e del Parlamento.

In secondo luogo si chiede la formazione d'uno speciale Comitato di garanti, con poteri sufficienti ad assicurare alla R. A. I.-TV l'imparzialità e l'obiettività che oggi nessuno può riconoscerle. Negli articoli 3, 4, 5 e 6 della presente proposta di legge ne sono fissati il criterio della composizione, le funzioni e le competenze. Se si vuole che la R. A. I. sia indipendente non si può affidare al Governo la nomina delle persone responsabili delle sue trasmissioni. D'altra parte è il governo che deve rispondere al Parlamento del modo in cui la R. A. I. impiega il denaro dei contribuenti, e deve quindi scegliere esso stesso le persone incaricate della sua gestione tecnica e finanziaria.

Abbiamo pensato, in conseguenza, di separare le prime funzioni dalle seconde, prendendo a modello i *Boards of Trustees* che in Inghilterra garantiscono la continuità di indirizzo politico ad alcuni giornali di fama internazionale. Proponiamo, cioè, di costituire un « Comitato di garanzia » responsabile di fronte al Parlamento del livello culturale di tutte le trasmissioni radiofoniche e televisive, dell'obiettività delle informazioni e dell'imparzialità della R. A. I. Del tutto indipendente da ogni altro organo dello Stato, questo Comitato dovrebbe valutare i criteri per la compilazione dei programmi, fissare le modalità di svolgimento delle discussioni, dei dibattiti e delle repliche sugli argomenti controversi, e disporre speciali servizi nel corso delle elezioni politiche e amministrative.

Il Consiglio d'amministrazione, responsabile di fronte al Governo del bilancio della R. A. I., dovrebbe fornire al « Comitato di garanzia » gli strumenti amministrativi, tecnici e finanziari per attuare le sue decisioni. Mentre il Consiglio d'amministrazione sarebbe ancora nominato dal Governo, come avviene oggi, il « Comitato di garanzia » verrebbe scelto dal Parlamento e dal Presidente della Repubblica: anello di congiunzione fra questi due organi diverrebbe il direttore generale per la cui nomina chiediamo l'accordo fra il « Comitato di garanzia » e il Ministro delle poste e telecomunicazioni.

Il « Comitato di garanzia » della R. A. I.-TV che si propone di creare dovrà divenire il fulcro del controllo di tutta l'attività d'informazione politica dell'ente. Per la scelta dei « garanti » abbiano ignorato ogni soluzione corporativa: dei sette membri che dovranno comporre il Comitato, due verranno nominati dal Presidente della Repubblica e cinque eletti dai Presidenti dei gruppi parlamentari d'entrambe le Camere; ciascuno dei quali potrà disporre di tanti voti quanti sono i parlamentari del suo gruppo, ma non proporre più di due nomi di candidati. Saranno eletti membri del Comitato coloro che raccoglieranno più voti con tale sistema di votazione.

La limitazione del numero dei candidati non permetterà ai Presidenti dei gruppi parlamentari più forti di sopraffare gli altri, e verrà garantita un'equa rappresentanza ai gruppi parlamentari minori. Successivamente all'elezione dei cinque « garanti » di nomina parlamentare, il Presidente della Repubblica sceglierà gli altri due membri del Comitato, garantendo così a questo collegio l'intervento equilibratore del capo dello Stato.

I « garanti » prescelti non dovranno avere alcuna dipendenza finanziaria o amministrativa da parte della R. A. I.; rimarranno in carica quattro anni e percepiranno, a carico del bilancio dell'Ente, una indennità uguale alle quote fisse dell'assegno di cui godono i componenti del Parlamento; per questa loro opera non potranno ricevere altri emolumenti.

Nell'articolo 2 della presente proposta di legge sono indicati i compiti di controllo politico e culturale del Comitato di cui viene proposta la creazione.

Una delle prime cure del nuovo Comitato dovrà essere riservata alla propaganda radiofonica e televisiva dei candidati durante le campagne elettorali e ai discorsi dei parlamentari durante i lavori delle Camere. Devono cioè essere eliminati i maggiori abusi

proprio là dove più frequentemente si sono verificati. A questo tema è dedicato un intero titolo del progetto, il quinto.

Con il nuovo ordinamento proposto per la R. A. I.-TV si vuole correggere radicalmente una pratica inaccettabile, nello spirito della Costituzione e nell'osservanza delle più elementari esigenze di vita democratica, senza i quali dubitare che esiste in un paese soltanto un minimo di rispetto per le opinioni e le prerogative di partiti e gruppi che non appoggino i Governi e condividano la loro politica. Non è più tollerabile, ad esempio, che i poteri di controllo della Commissione incaricata della sorveglianza di uno strumento così efficace propagandisticamente, quale la R. A. I.-TV, siano limitati alle insignificanti prerogative che possiedono attualmente: controlli *a posteriori*, facoltà di presentare doglianze al Governo e simili inezie.

E anche queste prerogative, estremamente ridotte, perché la maggioranza dell'attuale organo è identica alla maggioranza parlamentare. Nello stesso modo non devono essere ammessi certi principi che regolano oggi l'attività della R. A. I. Al Governo non dovrà più essere consentito, come lo è adesso, di sottrarre a qualsiasi controllo tutte le trasmissioni che crede, e quando crede, e di affermare a suo beneplacito che qualcuna di esse può pregiudicare interessi militari, economici, finanziari, disturbare i rapporti internazionali con altri Stati o addirittura « interessi di carattere generale »: in questo caso ogni controllo è abolito. La radio e la televisione non devono ridursi a portavoce del Governo e delle maggioranze al potere; esse sono soltanto un mezzo per informare i cittadini di ciò che accade nel mondo e nel loro paese.

## PROPOSTA DI LEGGE

### TITOLO I.

#### NATURA, SEDE E FINALITÀ DELL'ENTE

##### ART. 1.

È istituito un Ente nazionale per le radiodiffusioni e per i servizi televisivi.

L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Roma ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Con convenzione tra il Ministero del tesoro e l'Istituto per la ricostruzione industriale, detentore della maggioranza del pacchetto azionario della società per azioni Radio audizioni Italia, sarà stabilito il trapasso al nuovo Ente di tutti i servizi e di tutte le relative attività patrimoniali attualmente gestiti dalla società per azioni R. A. I. ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180.

##### ART. 2.

L'Ente deve svolgere i servizi radiofonici e televisivi, ad esso affidati, in maniera che essi costituiscano efficaci strumenti di informazione, di educazione e di diffusione della cultura.

Nel perseguimento di questi fini l'Ente deve operare, al di fuori di particolari concezioni politiche e religiose, con criteri di obiettività e di imparzialità, dando giusto rilievo alle varie tendenze.

### TITOLO II.

#### COMITATO DI GARANZIA

##### ART. 3.

Per assicurare il regolare perseguimento dei fini dell'Ente è costituito un Comitato di garanzia, il quale opera in piena indipendenza da qualsiasi altro organo dello Stato.

Il Comitato di garanzia è composto di sette membri e si rinnova ogni quattro anni.

I suoi membri sono nominati, fra coloro che posseggono i requisiti richiesti per la elezione a senatore, in ordine successivo, cinque dal Parlamento e due dal Presidente della Repubblica.

Le nomine di competenza del Presidente della Repubblica sono fatte con decreto controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Parlamento procede alla nomina dei membri di sua competenza con deliberazione di una Giunta comune alle due Camere, presieduta a turno dai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato, che non votano, e composta dai Presidenti dei gruppi parlamentari di entrambe le Camere.

Ciascun componente della Giunta può indicare nella sua scheda non più di due nomi. Ad ogni scheda è attribuito un numero di voti pari al numero dei componenti del gruppo al quale il votante appartiene.

Sono eletti i candidati che, a primo scrutinio, ottengano il maggior numero di voti.

Con la stessa procedura si provvede alla rinnovazione del Comitato di garanzia alla sua scadenza.

Qualora venga a mancare alcuno dei membri, per morte, dimissioni od altra causa, si procede, entro un mese, alla sua sostituzione mediante cooptazione deliberata a maggioranza dai rimanenti membri del Comitato. Il membro così nominato dura in carica fino alla rinnovazione del Comitato.

Il Comitato elegge nel suo seno un presidente ed un vicepresidente.

#### ART. 4.

I membri del Comitato di garanzia non possono far parte del Parlamento e sono soggetti alle medesime incompatibilità stabilite per i parlamentari.

Essi percepiscono una indennità mensile a carico del bilancio dell'Ente, pari alla quota fissa dell'assegno di cui godono i componenti del Parlamento, e non possono ricevere altro emolumento, sotto qualunque forma e per qualsiasi titolo, da parte dell'Ente ovvero da società da esso controllate.

#### ART. 5.

Il Comitato di garanzia, determina le direttive che l'Ente dovrà attuare, nonché le modalità che dovrà osservare, per il perseguimento delle finalità indicate nell'articolo 2.

A questo scopo spetta al Comitato di stabilire i criteri per la compilazione dei programmi, di fissare le modalità di svolgimento di discussioni, dibattiti e repliche su ogni argomento controverso; di predisporre gli speciali servizi radiofonici e televisivi nel corso delle elezioni politiche od amministrative.

Il Comitato ha il potere di controllare che le sue direttive siano effettivamente eseguite.

ART. 6.

Il Comitato controlla che siano attuate le proprie direttive, presenta al Presidente della Repubblica e alle Camere, entro il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione sulla attività svolta dall'Ente, nonché speciali relazioni su ogni eventuale inosservanza, da parte dell'Ente, delle norme di legge e delle direttive impartite.

TITOLO III.

ORGANI DELL'ENTE

ART. 7.

Sono organi dell'Ente:

- a) il Consiglio di amministrazione;
- b) il direttore generale;
- c) il Collegio dei sindaci.

ART. 8.

Il Consiglio di amministrazione è composto di sette membri ed è nominato, per la durata di tre anni, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

ART. 9.

Il Consiglio di amministrazione:

- a) predispone i mezzi necessari per l'attuazione delle direttive date dal Comitato di garanzia sullo svolgimento dei servizi radiofonici e televisivi e cura che le stesse direttive abbiano completa esecuzione;
- b) sottopone all'approvazione del Ministro per le poste e le telecomunicazioni l'ammontare del canone di abbonamento a carico degli utenti;
- c) determina i diritti dell'Ente per pubblicità ed altre prestazioni;
- d) stabilisce, nei limiti fissati dalla presente legge, la costituzione e l'incremento dei fondi di riserve, gli investimenti e l'impiego di essi;
- e) delibera l'acquisto, l'alienazione e la permuta dei beni dell'Ente, nonché l'accettazione dei lasciti a favore dell'Ente stesso, salva l'autorizzazione prevista dalle vigenti leggi;
- f) prepara il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

ART. 10.

Il Consiglio di amministrazione è convocato quando il presidente lo ritenga opportuno ovvero sia stata avanzata richiesta da tre consiglieri; in ogni caso deve essere convocato almeno una volta al mese.

Alle sedute del Consiglio di amministrazione interviene il direttore generale, che ha voto consultivo.

ART. 11.

Il direttore generale è nominato, su proposta del Comitato di garanzia, dal Ministro per le poste e per le telecomunicazioni per la durata di anni tre.

ART. 12.

Il direttore generale ha la legale rappresentanza dell'Ente e ne dirige i vari servizi.

Egli attua le direttive del Comitato di garanzia, adottando all'uopo le necessarie determinazioni sullo svolgimento dei programmi radiofonici e televisivi, e provvede all'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione nelle materie di sua competenza.

ART. 13.

Presso l'Ente è istituito un Collegio di sindaci, composto da un magistrato della Corte dei conti, designato dal Presidente della Corte stessa con funzioni di presidente, e da quattro membri, designati ognuno rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero di grazia e giustizia, dal Ministero del tesoro e dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Per ciascuno dei componenti del Collegio sindacale è nominato un supplente.

Il Collegio dei sindaci è nominato, per la durata di tre anni, con decreto del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni.

ART. 14.

Il Collegio dei sindaci rivede la contabilità dell'Ente, esegue le ispezioni ed il riscontro di cassa, esamina il conto consuntivo, controlla tutta la gestione contabile, esercitando tutte le attribuzioni previste dagli articoli 2403 e seguenti del Codice civile.

TITOLO IV.

CONSERVAZIONE DEGLI ATTI  
RELATIVI ALLE TRASMISSIONI

ART. 15.

Tutte le trasmissioni parlate debbono essere registrate.

Le trasmissioni sono conservate, fino al termine dell'anno solare successivo a quello delle trasmissioni cui si riferiscono, e sono tenute, per l'ascolto, a disposizione del Comitato di garanzia e degli organi che esercitano la vigilanza sull'Ente, dei parlamentari e dei giornalisti iscritti nell'albo.

Le stesse registrazioni possono essere messe a disposizione di chiunque ne abbia interesse, secondo modalità che verranno stabilite nel regolamento.

TITOLO V.

TRASMISSIONI IN MATERIA  
POLITICA

ART. 16.

In occasione di elezioni per la composizione delle Assemblee parlamentari, ovvero di Consigli regionali, debbono attuarsi speciali servizi al fine di consentire alle formazioni elettorali che vi partecipano, di far conoscere le loro opinioni ed i loro programmi.

Gli stessi servizi possono svolgersi per le elezioni comunali e provinciali.

Alle formazioni che operano in tutto il territorio in cui hanno luogo le elezioni sarà concessa uguale disponibilità di tempo; a quelle che presentano candidati in almeno un decimo delle circoscrizioni sarà assegnato un tempo proporzionalmente minore. Le modalità per lo svolgimento dei servizi saranno determinate dal Comitato di garanzia secondo i principi fissati nel successivo articolo.

ART. 17.

Quando siano indette le elezioni indicate nel precedente articolo, il Comitato di garanzia fa conoscere al pubblico, entro il termine stabilito dalle vigenti leggi per la presentazione delle liste dei candidati, in quali giorni ed in quali ore può avere luogo la propaganda elettorale attraverso le stazioni trasmittenti.



Il Comitato di garanzia determina, mediante sorteggio, il turno dei partiti per l'assegnazione del tempo a loro disposizione. All'operazione di sorteggio possono assistere i rappresentanti dei partiti stessi.

Gli oratori sono designati dalle direzioni dei partiti e l'Ente non può esercitare alcuna censura sui loro discorsi.

La propaganda elettorale, attraverso le stazioni trasmittenti dell'Ente, cessa tre giorni prima di quello per il quale sono indette le elezioni.

Dallo scioglimento delle Assemblee al giorno delle elezioni, l'Ente esclude dai suoi programmi ogni trasmissione che possa influire anche indirettamente sul voto degli elettori e non consente ad alcun candidato di effettuare trasmissioni di qualsiasi genere, al di fuori di quelle cui può aver diritto come rappresentante di un partito.

#### ART. 18.

Durante le sessioni parlamentari il Comitato di garanzia assegna, ad ogni gruppo parlamentare della Camera e del Senato, un tempo di trasmissioni di quindici minuti, entro le ore dalle 13 alle 14 e dalle 21 alle 22, da usufruirsi ogni mese per dieci minuti sulla rete nazionale delle trasmissioni radiofoniche e per cinque minuti alla televisione.

La designazione degli oratori, anche non parlamentari, è riservata alla Presidenza di ogni gruppo.

Ai due gruppi misti della Camera dei deputati e del Senato sono assegnati quindici minuti alla radio e dieci alla televisione.

La Presidenza dei due gruppi misti provvedono a ripartire il tempo concesso fra i partiti o raggruppamenti che confluiscono negli stessi gruppi.

Il Comitato di garanzia cura che siano comunicati ai presidenti dei gruppi parlamentari, con sette giorni di anticipo, i giorni e le ore disponibili per le trasmissioni, ed i presidenti stabiliscono, mediante sorteggio, i turni dei gruppi nel tempo disponibile.

#### TITOLO VI.

#### PATRIMONIO, ENTRATE, RISERVE DELL'ENTE

#### ART. 19.

L'Ente è dotato del patrimonio di fondazione previsto dal successivo articolo 24.

Fanno parte del patrimonio dell'Ente gli eventuali lasciti da parte di enti, società o soggetti privati.

ART. 20.

Le rendite dell'Ente sono costituite:

- a) dai canoni a carico degli utenti, nonché dai proventi per pubblicità ed altre prestazioni;
- b) dalle rendite derivanti dall'impiego dei beni e capitali, nei limiti e nelle forme consentite dalla presente legge.

ART. 21.

Per i servizi di radiodiffusione e di televisione è stabilito a carico degli utenti un canone, alla cui riscossione l'Ente provvede secondo le norme ed i privilegi stabiliti per i tributi dello Stato.

ART. 22.

L'Ente può investire le disponibilità finanziarie costituenti il fondo di riserva:

- a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
- b) in depositi fruttiferi presso Istituti di credito di diritto pubblico;
- c) in acquisto di beni immobili.

ART. 23.

Gli utili netti che sopravanzano alla fine di ogni esercizio finanziario vengono assegnati, nei primi cinque anni alla riserva, negli anni successivi metà alla riserva e metà ad attività culturali.

TITOLO VII.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 24.

Il patrimonio di fondazione del nuovo Ente viene determinato, a cura del Ministero delle partecipazioni statali, nella misura della consistenza patrimoniale della R. A. I. alla data di entrata in vigore della presente legge.

Entro un mese da tale data il Ministero del tesoro rileverà dall'I. R. I. il pacchetto azionario della R. A. I. per l'ammontare a cui è iscritto in bilancio, diminuendo corrispondentemente il fondo di dotazione dell'I. R. I.

Le azioni della R. A. I. in possesso di privati saranno preventivamente rimborsate dalla R. A. I. medesima, ad un prezzo determinato da una commissione arbitrale nominata dal Ministro del tesoro e dal Ministro delle partecipazioni statali, utilizzando all'uopo la sua riserva patrimoniale.